



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 69

Data : 14/11/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 14/11/2016 Numero 69

OGGETTO: SCHEMA DI PRELIMINARE DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ INDUSTRIALE PER CABINA ELETTRICA ASSERVITA AL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE DI RIPOMAPGGIO DEL SERBATOIO SAN MICHELE ALTO, MAPPALE N. 340 SUB. 3 FOGLIO N. 10, A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'anno **duemilasedici** il giorno **quattordici** del mese di **novembre** alle ore **19:10**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	X
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	X
PATELLI LAURA	ASSESSORE	X
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	X

Totale presenti : 5

Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

- in data 27.03.2006 i Comuni di Ome, Polaveno, Brione, Gussago e Rodengo Saiano, hanno sottoscritto un Accordo di Programma ai sensi dell'art.34 della legge 18 agosto 2000 n.267, pubblicato sul BURL n.21 del 24.05.2006 (Serie Inserzioni e Concorsi), avente ad oggetto la redazione del progetto preliminare e definitivo-esecutivo e la realizzazione degli interventi di interconnessione delle reti comunali di acquedotto per garantire un costante approvvigionamento idrico ai Comuni stessi;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2012 è stata approvata la variante semplificata al P.R.G. ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L.R. 23/1997 e degli articoli 25 e 26 della L.R. 12/2005, per l'ampliamento del serbatoio di accumulo San Michele e l'interconnessione degli acquedotti dei comuni di Ome-Polaveno-Brione-Gussago-Rodengo Saiano (BS);
- il vigente PGT ha recepito quanto già contenuto nel PRG relativamente al progetto in questione. Classificazione PGT zona : "AS = Aree di salvaguardia (Art. 42 NTA) – edificio individuato con lettera "B = modalità attuative di cui all'art. 22.2.2 delle NTA del PdS, servizio identificato con sigla SP09-09/16", e "Area stradale";
- sono stati rilasciati il Permesso di Costruire n. 3/2015, prot. 4973 del 10.06.2015, relativo a "esecuzione delle opere di posa della tubazione acquedotto in ghisa DN 150 PFA (PN) 64 e cavidotto PEAD Ø 160 mm in Via San Michele", ed il Permesso di Costruire n. 3A/2015, prot. 7197 del 31.08.2015, relativo a "realizzazione nuovo locale ripompaggio presso il Serbatoio San Michele e posa tubazione per acquedotto DN150 e relativi cavidotti di servizio";

DATO ATTO che sono terminate le opere di costruzione dell'ampliamento del Serbatoio San Michele, costituite dalla Stazione di ripompaggio e dalla cabina elettrica asservita al funzionamento della stessa Stazione di ripompaggio, e le relative tubazioni / cavidotti;

RITENUTO pertanto di concedere:

- ad ENEL Distribuzione S.p.A. il diritto di collocare, mantenere ed esercire la cabina n. (dimensione: metri 3,30 x 8,05 x 2,51 di altezza) posta in via San Michele – NCT di Ome foglio n. 10 particella.n. 340 subalterno 3, con le relative apparecchiature;
- la servitù relativa al passaggio delle condutture elettriche di collegamento della cabina n. alle proprie reti di media e/o bassa tensione secondo i tracciati indicati nella planimetria allegata;
- il passaggio pedonale e carraio sulla particella 340 del foglio 10 dell'NCT di Ome;
- la costituzione di servitù inamovibile a favore di ENEL Distribuzione S.p.A. ENEL Distribuzione S.p.A. per la posa di impianti interrati siti ed identificati al N.C.T. di Ome particella 340 del foglio n. 10; in merito si precisa che l'acquisizione della servitù non attribuisce ad ENEL Distribuzione S.p.A. la proprietà del suolo e pertanto restano di spettanza del Comune i frutti che vi si potessero raccogliere e le imposte prediali e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull'area interessata dalla servitù. La servitù inamovibile è riconosciuta per tutta la durata per la quale ENEL Distribuzione S.p.A., o chi dovesse in seguito sostituirla nella proprietà, gestirà gli impianti in questione;

PRESO ATTO che l'oggetto della servitù e le condizioni di concessione sono descritte nello schema di preliminare e nelle planimetria allegata;

DATO ATTO altresì che la somma proposta quale una tantum di complessivi € 1.500,00 importo escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 2 DPR 633/72, da parte di ENEL Distribuzione S.p.A., quale indennità per i diritti di servitù, sia da ritenersi congrua;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area Tecnica Ing. Fior Giovanni e di regolarità contabile espresso dalla Responsabile Area Economico Finanziaria Donatella Ongaro ai sensi dell'art. 49 – comma 1.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere proseguo degli atti conseguenti;

VISTO

- Il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Il vigente Statuto Comunale;
- L'articolo 1056 del Codice Civile;
- Visto l'art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso ;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

DELIBERA

- 1) di assentire la costituzione di servitù in via San Michele, sull'immobile identificato al NCT di Ome al foglio n. 10 mappale 340 subalterno 3, come in premessa descritta, in favore della Società: ENEL Distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2;
- 2) di approvare l'allegato schema di preliminare in cui sono indicate le condizioni della servitù relativa alla cabina elettrica asservita al funzionamento dell'adiacente Stazione di ripompaggio del Serbatoio San Michele Alto, al passaggio pedonale e carraio, e agli impianti elettrici;
- 3) di accertare il corrispettivo della somma complessiva di € 1.500,00 importo escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 2 DPR 633/72, quale indennità una tantum per il diritto di servitù, introitandola al titolo 3, tipologia 0100 , cat. 3 P.Fin. E.3.01.03.01.000 .
- 4) di allegare il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile Area Tecnica, Ing. Fior Giovanni, e il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Area Economico-Finanziaria, Rag. Donatella Ongaro, ai sensi dell'art. 49 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;
- 5) di dare atto che il Segretario attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;
- 7) di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 in data 18.8.2000 e dell'art. 36 - X° comma del vigente Statuto Comunale, stante l'urgenza di firmare l'atto per la costituzione della servitù.

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.



Il Sindaco
Filippi dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267).

Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/11/2016 :

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 14/11/2016



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

Allegato
alla delibera n. 69 Giunta ele 14/11/2015
n. 69
Comune di Ome
Ufficio Comunale
Archivio Comunale
Giuseppe Vitelli
SINDACO
Alfredo Filippi
(Brescia)

**SCHEMA DI PRELIMINARE PER LA COSTITUZIONE DI SERVITU'
INDUSTRIALE PER FABBRICATO ADIBITO A CABINA ELETTRICA DI
TRASFORMAZIONE; COSTITUZIONE DI SERVITU' DI ELETTRODOTTO;
COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSO PEDONALE E CARRAIO
IN COMUNE DI OME (BS)**

Tra

COMUNE DI OME con sede legale in Ome (BS) in Piazza A. Moro n. 1 - 25050 con Codice Fiscale e Partita I.V.A. N° 00841600174 debitamente rappresentato da nato/a, il -C.F. residente per la carica presso la sede legale, che interviene nel presente atto nella qualità di

CONCEDENTE

e

ENEL Distribuzione S.p.A., società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, Capitale Sociale Euro 2.600.000.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05779711000, R.E.A. n. 922436, rappresentata nel presente atto dal Signor SPINELLI SAULE nato a Bergamo il 20.03.1960 e domiciliato per la carica in Brescia, in Via Cassala n° 13, che interviene in qualità di Procuratore Responsabile della Zona di Brescia e Breno, in forza dei poteri conferitigli dall' Amministratore Delegato di Enel Distribuzione Società per Azioni ing. Gianluigi Fioriti; l'elenco dei procuratori risulta nel Rogito del Notaio Nicola Atlante, notaio in Roma, con n° 49594 di repertorio e n° 24469 di raccolta in data 30/12/14, nel seguito denominata anche "**ENEL Distribuzione**".

CONCESSIONARIO

stipulano per sé ed aventi causa;

PREMESSO CHE

Il Concedente è proprietario dell'immobile Serbatoio San Michele Alto di Ome, facente parte della rete del pubblico acquedotto, di seguito specificato:

- NCT di Ome foglio n. particella n.subalterno n.- via San Michele - Serbatoio;
- NCT di Ome foglio n. particella n.subalterno n.- via San Michele - Stazione di ripompaggio;
- NCT di Ome foglio n. particella n.subalterno n.- via San Michele - Cabina elettrica destinata al funzionamento della Stazione di ripompaggio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Il Concedente concede ad ENEL Distribuzione, che accetta, a titolo di servitù:

1.a) il diritto di collocare, mantenere ed esercire le proprie apparecchiature di consegna, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, nell'immobile di cui alla premessa, meglio evidenziato in **rosso** sull'allegata planimetria, di cui forma parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "**A**".

L'immobile suddetto, che assumerà pertanto la destinazione a **cabina elettrica** ad esclusivo uso di ENEL Distribuzione, asservita al funzionamento dell'adiacente Stazione di ripompaggio del Serbatoio San Michele Alto, è distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ome (BS) con i seguenti dati:

- foglio .., mappale ..., subalterno..., Z.C. U, cat. D/01, R.C. Euro ..,00,

Il Comune di, come sopra rappresentato, quale intestatario dell'unità immobiliare in contratto, dichiara che l'identificazione catastale dell'unità stessa corrisponde alle planimetrie depositate in catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto.

1.b) il diritto di collocare, mantenere ed esercire le condutture elettriche di collegamento della cabina alle reti di media e bassa tensione e le condutture di distribuzione sia alle utenze degli immobili del Concedente che di utenti terzi.

Le linee in cavo interrato di media tensione gravano su porzione di area distinta al Catasto Urbano del Comune di Ome (BS) foglio .. mappale .. sub. ..., per una percorrenza complessiva di circa metri ...,00, ed una fascia asservita larga metri per ciascun lato dell'asse delle condutture.

Le condutture verranno posate secondo il tracciato e relativa fascia asservita, dei quali il Concedente dichiara di essere edotto, meglio evidenziati nella già menzionata planimetria allegata sotto la lettera "A".

2) Per effetto della pattuita servitù, il Concessionario potrà inoltre infiggere, negli immobili asserviti, dispersori per l'impianto di messa a terra, secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano.

3) L'accesso alla cabina elettrica, riservato al personale di ENEL Distribuzione o da essa incaricato, avrà luogo dalla pubblica Via San Michele, attraverso il percorso evidenziato in **giallo** nella già menzionata planimetria allegata sotto la lettera "A".

Il Concedente costituirà, pertanto, a favore di ENEL Distribuzione, su porzione del terreno di sua proprietà, distinto al Catasto Fabbricati con foglio .., mappale ..., subalterno..., del Comune di Ome (BS), servitù di passaggio pedonale e carraio per consentire l'accesso alla cabina elettrica con i mezzi d'opera e di trasporto necessari all'allestimento, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di ENEL Distribuzione.

Il Concedente si obbliga a garantire, in qualsiasi ora, a ENEL Distribuzione, suoi incaricati e relativi mezzi di trasporto e d'opera, l'accessibilità della cabina e delle aree percorse dalle linee elettriche di cui alla presente servitù, per tutte le operazioni od interventi ritenuti necessari alla costruzione ed esercizio degli impianti elettrici.

Il Concedente si obbliga, inoltre, a non limitare in alcun modo il transito sugli immobili interessati dagli impianti elettrici di ENEL Distribuzione, con cancelli e/o portoni, qualora per questi, ENEL Distribuzione non possa disporre di chiave da custodire in apposita cassetta dotata di serratura unificata ENEL.

4) Le opere murarie costituenti l'immobile destinato a cabina elettrica, resteranno di esclusiva proprietà del Concedente che, per quanto riscontrabile, avviserà tempestivamente ENEL Distribuzione nel caso si manifestassero pericoli di danni alle apparecchiature elettriche installate nella cabina.

La manutenzione ordinaria e straordinaria rimane a carico di ENEL Distribuzione; resta inteso che le manutenzioni straordinarie dovranno essere preventivamente concordate con il Concedente.

Le apparecchiature elettriche ed accessorie, mediante le quali si eserciterà la servitù d'elettrodotta, sono e restano di proprietà ENEL Distribuzione che si riserverà la facoltà di apportarvi, in qualunque momento, eventuali modifiche.

5) ENEL Distribuzione solleva il Concedente, a termine dell'art. 2043 del Codice Civile, da ogni responsabilità per danni a persone o cose dipendenti dalla manutenzione ed esercizio della cabina elettrica e dei relativi impianti e condutture elettriche.

6) Il Concedente si obbliga a non fare o permettere alcuna cosa che possa diminuire le servitù costituite con il presente atto o renderle più scomode o quanto altro possa comportare la rimozione o lo spostamento delle apparecchiature e delle condutture elettriche.

7) Il Concedente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi e delle prescrizioni di cui al D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2008 - supplemento ordinario n. 160.

In particolare, il Concedente, con riferimento a quanto previsto all'art. 3.2 del predetto D.M. del 29 maggio 2008, **relativamente all'immobile destinato a cabina elettrica**, si obbliga a non utilizzare e a non consentire alcun utilizzo della fascia di rispetto, pari a metri **2,50** (due/50), misurati sia orizzontalmente dai muri perimetrali, sia verticalmente dalle solette, per aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, edifici ad uso sanitario e comunque per usi che comportino una permanenza non inferiore a 4 ore, nonché ad inibire gli ulteriori utilizzi vietati dal D.M. stesso.

8) La servitù d'elettrodotto relativa alla cabina ed alle condutture elettriche costituita con il presente atto sarà inamovibile per espresso patto contrattuale e, pertanto, il Concedente rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell'art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici 11/12/1933, n. 1775.

9) Le servitù costituite con il presente atto dureranno per tutto il tempo in cui ENEL Distribuzione, o chi per essa, avrà necessità di esercire gli impianti installati sugli immobili di proprietà del Concedente. Al venir meno di tale necessità, la cabina elettrica ritornerà gratuitamente nella piena disponibilità del Concedente e così pure le aree interessate dal transito della linee elettriche, allorché non sia più essenziale mantenere in esercizio gli elettrodotti.

10) Quale indennità per le servitù così come costituite, tenuto conto di tutte le facoltà e gli obblighi previsti dal presente atto, Enel Distribuzione corrisponderà al Concedente che accetta, la somma complessiva una tantum di Euro **...,00** (...../00) per la qui concessa servitù. Tale indennità verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del presente atto, da accreditarsi sul conto corrente indicato dal Concedente, che rinuncia espressamente e comunque ad ogni diritto di ipoteca legale per essa parte concedente comunque nascente dal presente atto. **Si precisa che le risultanze contabili bancarie di accredito in conto corrente della somma sopra pattuita a favore del Concedente costituirà rilascio di quietanza a favore dell'Enel Distribuzione.**

Banca di Valle Camonica cod. Iban: IT 64H 03244 55110 0000000169069

L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile. Il Comune di dichiara di non essere tenuto all'emissione di fattura.

- DICHIARAZIONI DI CUI D.L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006:

In merito al presente atto ed ai fini del D.L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006 nonché ad ogni effetto di legge il signor, nella citata qualità ed il signor SPINELLI SAULE, nella citata qualità, consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace, falsa o reticente, nonché consapevoli dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa incompleta o mendace comunicazione dei dati ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.Lgs. 445/2000 dichiarano che il prezzo sopra convenuto verrà versato a mezzo bonifico bancario come sopra precisato nei modi e termini predetti e di non essersi avvalse per la presente cessione di immobile dell'attività di un mediatore né di aver sostenuto alcuna spesa di mediazione di cui all'Art. 1754 e seguenti Codice Civile.

11) Gli eventuali danni subiti dal Concedente durante la fase di allestimento e realizzazione degli impianti elettrici sopra descritti saranno valutati e liquidati separatamente. Parimenti saranno valutati e liquidati separatamente gli eventuali danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche agli elettrodotti.

12) Il Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità dell'immobile oggetto del presente atto e che sul medesimo non gravano altre servitù, gravami, ipoteche o diritti incompatibili con la cabina e la servitù costituita.

13) Il Concedente garantisce ENEL Distribuzione per ogni caso d'evizione e per qualunque pretesa o molestia di terzi. Si obbliga inoltre, in caso di vendita, a rendere note a qualsiasi acquirente od avente causa la servitù qui costituita e a farla assumere.

14) Il Concedente dichiara che l'immobile interessato dalla cabina elettrica è edificato in conformità alle normative urbanistiche vigenti, in piena osservanza delle leggi e delle normative tecniche di riferimento, con ottenimento di tutte le relative autorizzazioni e garantisce che tale immobile possiede tutti i requisiti di agibilità.

15) La stipula della presente servitù sarà eseguita a cura del notaio nominato ed incaricato da Enel Distribuzione. Tutte le spese, adempimenti ed oneri fiscali relativi alla registrazione presente atto sono a carico di Enel Distribuzione. Le imposte ed ogni altro onere gravante sulla proprietà asservita resteranno a carico del Concedente, esclusa ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti di ENEL Distribuzione.

16) Per quanto non contemplato nel presente atto, le Parti fanno espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

17) La risoluzione di qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è, e sarà, di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Brescia.

18) Le Parti dichiarano di aver preso conoscenza di quanto precede e ne approvano tutti i contenuti; il Concedente approva in particolare ai sensi e per effetto dell'art. 1341 codice civile:
art. 8 (inamovibilità)
art. 17 (foro esclusivo).

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato "A"

ELABORATO PLANIMETRICO	
Completato da: Comincini Antonio	
Iscritto all'albo: Ingegneri	
Prov. Brescia	N. 1469

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Brescia:

71 6 1 2

Comune di Gussato
Sestione: NCF Foglio: 10 Particella: 340

Protocollo n. 240568 del 8-11-2016
Tipo Mappale n. 225184 del 24/10/2016


Dimostrazione grafica dei subalterni

Scala 1 : 200



PIANO TERRA

mapp. 13





COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO :

APPROVAZIONE SCHEMA DI PRELIMINARE DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ INDUSTRIALE PER CABINA ELETTRICA ASSERVITA AL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE DI RIPOMPAGGIO DEL SERBATOIO SAN MICHELE ALTO, MAPPALE N. 340 SUB. 3 FOGLIO N. 10, A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 17 NOV. 2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Fior Giovanni

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 17 NOV. 2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ongaro Donatella

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ongaro Donatella